



REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI NOVARA  
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO  
COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. N°52/2000**

Oggetto:  
“VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA  
CON LE PREVISIONI URBANISTICHE DELLA VARIANTE  
AL P.R.G.C. VIGENTE  
CON IL PCA DEL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO  
CON D.C.C. n° 26 DEL 27 MARZO 2006”

Committente:  
**Comune di Granozzo con Monticello**  
Via Matteotti n.15  
28060 Granozzo con Monticello (NO)

Progettista:  
**Arch. Stefano Sozzani**  
*Tecnico competente in acustica ambientale*

Collaboratore:  
**Ing. Anna Daniela Parisi**

Data:  
Ottobre 2013

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DEL PROGETTO DI VARIANTE DEL P.R.G.C. (L.R. N° 56/77) CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>11</b>

# 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il Comune di Granozzo con Monticello ha dato avvio al procedimento di adozione della Variante al P.R.G.C. vigente, approvato con D.G.R. n.32-2227 del 09/10/1997, pertanto si rende necessaria, secondo quanto riportato nell'art. 5 comma 4 della L.R. Piemonte n° 52/2000 in materia di tutela acustica, una verifica della compatibilità di tale Variante con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale redatto sulla base del P.R.G.C. vigente e approvato dal Comune con D.C.C. n° 32 del 27/03/2006. Tale verifica è volta soprattutto a garantire che non vengano introdotti dal nuovo strumento urbanistico ulteriori elementi di criticità dal punto di vista acustico.

Per maggior comprensibilità si riporta di seguito il contenuto per esteso dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 20/10/2000 n°52, riguardante le funzioni attribuite ai comuni, ponendo in particolare l'attenzione sul 4° comma:

*“1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.*

*2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.*

*3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.*

*4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*

*5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:*

*a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;*

*b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;*

*c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;*

*d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.*

*6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14.”*

Di seguito si riporta una descrizione della verifica delle variazioni dal punto di vista acustico che vengono eventualmente introdotte dal nuovo strumento urbanistico.

## **2 VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DEL PROGETTO DI VARIANTE DEL P.R.G.C. CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

La legislazione regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 52/2000 e D.G.R. n. 85-3802 dell'agosto 2001), pur non individuando legami particolari con le procedure di approvazione degli strumenti, ha fissato una significativa relazione tra la zonizzazione acustica e le destinazioni d'uso previste dal piano regolatore comunale.

In riferimento a tale relazione ogni proposta di zonizzazione acustica deve inevitabilmente prendere il via dall'analisi delle destinazioni d'uso del P.R.G.C., ma allo stesso modo ogni strumento urbanistico o sua variante deve necessariamente essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e gli atti che vengono predisposti per l'approvazione devono contenere l'esplicitazione formale dell'avvenuto adeguamento alla L.R. 52/2000.

Il Comune di Granozzo con Monticello si è dotato di Strumento Urbanistico Generale con il P.R.G.C. formato ai sensi della L.R. 56/77 e approvato con D.G.R. n° D.G.R. n.32-2227 del 09/10/1997.

Le variazioni di uso del suolo introdotte dalla Variante al P.R.G.C., che comportano anche una variazione di assegnazione della classe acustica sono le seguenti, corrispondenti alle schede in allegato n° 9-10-11:

- area oggetto della scheda n° 9:

area denominata Novarello, sede di strutture alberghiere e campi sportivi, posta nella zona nord del Comune;

l'area è interessata da cambio parziale di destinazione d'uso da "area agricola" ad "area per attività ricettive e per attrezzature sportive ricreative di nuovo impianto".

La variazione d'uso in esame genera una variazione parziale di classe acustica dalla II alla III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto", la porzione di area su cui insistono le attività ricettive permane in classe IV.

- area oggetto della scheda n° 10:

area denominata agricola in ampliamento all'area denominata Novarello, posta nella zona nord del Comune;

l'area è interessata da un cambio di destinazione d'uso da "area agricola" ad "area per attività ricettive e per attrezzature sportive ricreative di nuovo impianto".

La variazione d'uso in esame genera una variazione di classe acustica dalla II alla III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto"

- area oggetto della scheda n° 11:

area ubicata nella frazione di Granozzo, nelle vicinanze della Via martin Luther King;

l'area è interessata da un cambio di destinazione d'uso da "area agricola" a "area residenziale di nuovo impianto".

La variazione d'uso in esame implica un cambio parziale di classe acustica dalla III alla II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale".

Mentre le variazioni di destinazioni d'uso che non implicano alcun cambio di attribuzione della classe acustica sono elencate ai punti seguenti, corrispondenti alle schede n° 1,2,3,4,5,6,7,8,12

- area oggetto della scheda n° 1:

Area ubicata a Granozzo in adiacenza a Via Balconi;

l'area a cui si fa riferimento è interessata da un cambio di destinazione d'uso, da area agricola a area residenziale di nuovo impianto.

La variazione d'uso in esame non genera una variazione di classe acustica che permane in classe II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n.85/3802 del 06/08/2001 alle aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

- area oggetto della scheda n° 2:

Area ubicata a Granozzo nella zona est rispetto a via Antonio Gramsci; l'area a cui si fa riferimento è interessata da un cambio di destinazione d'uso, da area agricola a area residenziale di nuovo impianto.

La variazione d'uso in esame non genera una variazione di classe acustica che permane in classe II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n.85/3802 del 06/08/2001 alle aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

- area oggetto della scheda n° 3:

Area ubicata a Granozzo nella zona est rispetto a via Antonio Gramsci; l'area a cui si fa riferimento è interessata da un cambio di destinazione d'uso, da area agricola a area residenziale di nuovo impianto.

La variazione d'uso in esame non genera una variazione di classe acustica che permane in classe III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n.85/3802 del 06/08/2001 alle aree destinate ad uso misto.

- area oggetto della scheda n° 4:

Area ubicata a Monticello nelle vicinanze della cascina Vignalunga; l'area a cui si fa riferimento è interessata da un cambio di destinazione d'uso, da area agricola a area residenziale di nuovo impianto.

La variazione d'uso in esame non genera una variazione di classe acustica che permane in classe II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n.85/3802 del 06/08/2001 alle aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

- area oggetto della scheda n° 5:

Area ubicata a Monticello nelle vicinanze della cascina Biglia; l'area a cui si fa riferimento è interessata da un cambio di destinazione d'uso, da area agricola a area residenziale di nuovo impianto.

La variazione d'uso in esame non genera una variazione di classe acustica che permane in classe II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n.85/3802 del 06/08/2001 alle aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

- area oggetto della scheda n° 6:

Area ubicata a Monticello nelle vicinanze della via Eugenio Curiel; l'area a cui si fa riferimento è interessata da un cambio di destinazione d'uso, da area agricola a area residenziale di nuovo impianto.

La variazione d'uso in esame non genera una variazione di classe acustica che permane in classe II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n.85/3802 del 06/08/2001 alle aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

- area oggetto della scheda n° 7:

Area ubicata a Monticello nelle vicinanze della cascina Biglia; l'area a cui si fa riferimento è interessata da un cambio di destinazione d'uso, da area agricola a area residenziale di nuovo impianto.

La variazione d'uso in esame non genera una variazione di classe acustica che permane in classe II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n.85/3802 del 06/08/2001 alle aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

- area oggetto della scheda n° 8:

Area ubicata a Granozzo nelle vicinanze della strada della Lobbietta; l'area a cui si fa riferimento è interessata da un cambio di destinazione d'uso, da area agricola a area residenziale di nuovo impianto.

La variazione d'uso in esame non genera una variazione di classe acustica che permane in classe II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n.85/3802 del 06/08/2001 alle aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

- area oggetto della scheda n° 12:

Area ubicata a Granozzo nelle vicinanze della Via Martin Luther King; l'area a cui si fa riferimento è interessata da un cambio di destinazione d'uso, da area agricola a area residenziale di nuovo impianto.

La variazione d'uso in esame non genera una variazione di classe acustica, l'area permane in classe II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n.85/3802 del 06/08/2001 alle aree destinate ad uso residenziale.

Per quanto riguarda le infrastrutture, l'inserimento delle fasce di pertinenza, previste dall'art.3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, è stato realizzato sovrapponendo le stesse alla classificazione "generale" eseguita.

In particolare, per le infrastrutture ferroviarie si è fatto riferimento al D.P.R. 18/11/1998 n° 459 *"Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"*.

Esso prevede che:

a) per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h, deve essere inserita una fascia di pertinenza di 250 m, costituita da una prima fascia di 100 m detta A e da una seconda di 150 m detta B;

b) per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h deve essere inserita un'unica fascia di pertinenza di 250 m.

I valori assoluti di immissione del rumore consentiti in tali fasce di pertinenza sono quelli indicati rispettivamente negli art.li 4 e 5 del D.P.R. 18/11/1998 n°459.

Il territorio comunale di Granozzo con Monticello non è interessato dal passaggio di tracciati ferroviari.

Relativamente alle infrastrutture di tipo stradale al momento della stesura del Piano di Classificazione Acustica di Granozzo con Monticello risultava già in vigore il decreto di attuazione in materia di inquinamento acustico da traffico stradale; quindi risultano attualmente inserite sul territorio le fasce di pertinenza acustica in cui devono essere rispettati i valori limite di immissione sonora prescritti dal decreto in esame.

Dal 16 giugno 2004 è entrato in vigore il suddetto decreto, ossia il D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 127 del primo giugno 2004, che contiene le *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447"* e pertanto per le infrastrutture stradali nel Piano di Classificazione Acustica si dovrà fare riferimento alle indicazioni in esso contenute.

Il D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004 contiene un allegato I, previsto dal comma 1 dell'art. 3), con due tabelle di riferimento rispettivamente per le strade di nuova realizzazione e per le strade esistenti e assimilabili (riportate inoltre nell'elaborato che integra la presente relazione) in cui sono rappresentati a seconda del tipo di strada in esame l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica da considerare in metri e i valori in dB (A) da rispettare all'interno delle fasce citate rispettivamente nel periodo diurno e notturno. I valori da rispettare in dB (A), a seconda del tipo di strada, sono i seguenti:

- a) per le strade di tipo A, B, C e D, ossia le autostrade, le strade extraurbane principali, le strade extraurbane secondarie e quelle di scorrimento si devono considerare i valori riportati nelle tabelle n. 1 e n. 2 sopracitate, sia per le strade di nuova realizzazione, sia per le strade esistenti e assimilabili;
- b) per le strade di tipo E ed F, ossia le strade urbane di quartiere e le strade locali, devono essere considerati i valori in db (A) relativi alle classi acustiche già assegnate alle aree adiacenti a tali strade nel corrente piano di zonizzazione acustica.

Le principali strade che caratterizzano il territorio comunale di Granozzo con Monticello sono le seguenti:

Strada Provinciale n.6: Monticello - Granozzo - Casalino - Borgovercelli (S.R. n.11)

Strada Provinciale n.9: Novara (S.R. n.11) - Lumellogno - Granozzo - Confienza

Strada Provinciale n.97: Novara - Monticello (S.P. n.6) - Vespolate

Inoltre saranno da considerare tutte le restanti strade comunali e vicinali che attraversano il territorio comunale.

Pertanto, tenendo conto delle indicazioni delle tabelle del D.P.R. n° 142/2004 sopracitato, per gli assi della viabilità che percorrono il territorio comunale in fase di approvazione del P.R.G.C. definitivo dovranno essere riverificate ed eventualmente integrate nel Piano di classificazione acustica le rispettive fasce di pertinenza acustica già posizionate lungo i suddetti assi. La classificazione delle strade a cui si rimanda nelle tabelle del decreto è quella eseguita ai sensi del Codice della strada, tenendo conto delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali; a seconda della tipologia di strada esistente si dovranno considerare i valori limite di immissione sonora indicati nelle tabelle suddette.

### **3 CONCLUSIONI**

Considerando le variazioni d'uso del suolo sopra elencate ed osservando le schede di confronto contenute nel successivo allegato si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n° 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico per le motivazioni sopra descritte nel precedente paragrafo 2.

Nell'allegato alla presente relazione sono riportate tutte le schede acustiche di confronto tra le previsioni del P.R.G.C. vigente, approvato con D.G.R. n.32-2227 del 09/10/1997, L.R. n. 56/77 e s.m.i., e le previsioni della Variante al P.R.G.C. vigente.

# ALLEGATO N. 1

Oggetto:

Schede di confronto tra il P.R.G.C. vigente  
approvato con D.G.R. n.32-2227 del 09/10/1997  
e le previsioni urbanistiche della variante  
al P.R.G.C. vigente  
Con il PZA del territorio comunale approvato  
con D.C.C. n° 26 del 27 marzo 2006”